

Battaglia sull'articolo 62 ma la norma non si tocca

“Per amor patrio non intendo aggiungere commenti ad una vicenda che per gravità si commenta da sola. Una situazione come questa per come si è sviluppata sembra, più che altro, una parodia di quei bei film di Totò”.

E' caustico il presidente della Coldiretti, Sergio Marini, nel commentare la polemica sorta sull'applicazione dell'articolo 62, quella parte del Decreto sulle liberalizzazioni che regola relazioni commerciali e tempi fissi di pagamenti tra le imprese, per riequilibrare il potere contrattuale lungo la filiera agroalimentare tra distribuzione e produttori.

Rispondendo a un quesito giuridico posto da Confindustria (gli industriali non hanno mai mandato giù la nuova norma), il Ministro dello Sviluppo economico ha diffuso una nota secondo la quale la disciplina introdotta a livello nazionale dovrebbe considerarsi abrogata.

Un'opinione da considerarsi però infondata alla luce del principio generale, ribadito costantemente anche dalla giurisprudenza di Cassazione, per cui una norma speciale non è abrogata tacitamente da una norma generale successiva che disciplina la stessa materia.

L'articolo 62, infatti, detta norme sulle relazioni commerciali relative alla cessione dei soli prodotti agricoli e alimentari, anche con riferimento ai termini di pagamento. La norma successiva introdotta per recepire la nuova direttiva Ue ha invece carattere di disciplina generale per tutte le transazioni commerciali.

Non vale neanche richiamare la prevalenza del diritto comunitario sul diritto nazionale, perché la direttiva comunitaria consente il mantenimento di norme nazionali più favorevoli ai creditori, come è appunto il caso dell'art. 62.

Tale interpretazione è peraltro avvalorata dal Regolamento applicativo dell'art. 62 adottato dall'Antitrust, che non ha posto in dubbio la piena applicabilità della norma, anche con riguardo ai termini di pagamento.